CAMERA DEI DEPUTATI N. 2678

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARBONELLA, ACQUARONE, ANGIONI, ENZO BIANCO, BINDI, BLASI, BOCCIA, BRESSA, CAMO, CARRA, CASTAGNETTI, D'ALEMA, DE MITA, DELBONO, DI GIOIA, FIORONI, FRANCESCHINI, FUSILLO, GIACHETTI, ALBERTO GIORGETTI, LECCISI, LETTA, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, MARINI, MOLINARI, MONACO, REALACCI, ROTUNDO, RUTELLI, SAIA, SANDI, SINISI, VITALI

Disposizioni per l'incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Presentata il 22 aprile 2002

Onorevoli Colleghi! — La presente iniziativa legislativa compendia le misure più urgenti per adeguare, almeno in parte, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, benemerita istituzione indispensabile a garantire alla popolazione il soccorso tecnico urgente in via ordinaria e a svolgere la funzione di protagonista fondamentale nelle emergenze di protezione civile che sconvolgono il Paese. Nel contesto storico attuale peraltro i vigili del fuoco svolgono la funzione insostituibile di intervento tec-

nico per fronteggiare le nuove emergenze di tipo terroristico per quanto concerne la difesa civile, che possono interessare il nostro Paese dopo il vile attentato dell'11 settembre delle torri di New York.

L'articolato della presente proposta di legge contiene disposizioni in materia d'incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevedendo (articolo 1), ai fini dell'assunzione, il ricorso alle graduatorie degli idonei di precedenti concorsi pubblici al fine di procedere rapidamente alla coper-

tura dei posti. Alla copertura finanziaria di tale provvedimento (articolo 3) si provvede mediante uno stanziamento a carico del Ministero dell'interno.

Si prevede, inoltre, (articolo 2) l'inserimento del settore nel comparto della sicurezza, del quale fanno parte le Forze di polizia ad ordinamento civile. Tale determinazione nasce dall'esigenza di considerare la sicurezza in termini più ampi e moderni, a favore della quale interagiscono diversi operatori in campi diversi,

ciascuno deputato a garantire ai cittadini la sicurezza più vasta in relazione ai nuovi e diversi scenari emergenziali che investono il mondo moderno dei Paesi occidentali.

Infine, per adeguare e livellare le retribuzioni dei vigili del fuoco a quelle del personale delle Forze di polizia, si dispone (articolo 2) un aumento delle risorse contrattuali a disposizione per i rinnovi contrattuali relativi agli anni 2002 e 2003 di ulteriori 100 milioni di euro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Al fine di assicurare l'efficiente funzionamento e la continuità nell'espletamento delle funzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la dotazione organica del Corpo medesimo è aumentata complessivamente di 5.000 unità, di cui 4.500 appartenenti al settore operativo, area funzionale B, posizione economica B1, profilo vigile del fuoco.
- 2. Alla copertura delle vacanze nell'organico professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 1 si provvede, fino al 31 dicembre 2005, prioritariamente mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nelle graduatoria del concorso pubblico a 184 posti, indetto con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e successivamente mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, indetto con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001.
- 3. Ai fini di cui al comma 1, la validità delle graduatorie indicate al comma 2 è prorogata al 31 dicembre 2005.

ART. 2.

- 1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 2. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Mi-

nistro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, è disciplinato il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1, in base ai seguenti principi:

- a) armonizzazione degli istituti contrattuali ed adeguamento del trattamento retributivo a quello attribuito ai settori delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
- b) salvaguardia degli aspetti peculiari inerenti alla specifica attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) per le finalità di cui alle lettere a) e b) previsione di uno stanziamento di ulteriori 100 milioni di euro in aggiunta alle risorse finanziarie destinate ai rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici relativi al biennio 2002-2003;
- d) eslcusione del settore dei vigili del fuoco dagli accordi relativi al comparto di contrattazione individuato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- e) svolgimento delle relazioni sindacali del personale dei vigili del fuoco nell'ambito del sistema delle relazioni previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, fermi restando lo specifico ordinamento di settore, nonché l'attuale sistema ed i livelli di relazioni sindacali propri dei vigili del fuoco.

ART. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



14PDL0027290